

Comune di Lodi
(Provincia di Lodi)
Organo di revisione

Verbale n. 27 del 18/12/2025

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON VODAFONE E INWIT SULLA DEFINIZIONE DEL CANONE DOVUTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI", ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Costituito dalla Dott.ssa Paola Berva, Presidente, dal Prof. Avv. Attilio Monte e dal Dott. Andrea Donati, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 aprile 2025, riunitosi in videoconferenza in data odierna, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Organo di revisione, esaminata la documentazione trasmessa

PREMESSO CHE

- il Comune di Lodi ha in essere, ed ha avuto in essere, rapporti contrattuali con operatori di telecomunicazioni (Vodafone Italia S.p.A., già Vodafone Omnitel N.V., Telecom Italia S.p.A., oggi Inwit S.p.A.) relativi all'installazione di impianti di telefonia mobile su beni comunali, come analiticamente descritti negli atti istruttori, nelle note legali e nello schema di scrittura privata transattiva;
- a seguito della scadenza dei contratti e delle successive contestazioni sulla corretta disciplina applicabile (canone contrattuale di diritto privato ovvero canone unico patrimoniale ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e della normativa vigente), sono insorti plurimi contenziosi tra le parti;
- risultano pendenti, come meglio indicato nella proposta di deliberazione consiliare, procedimenti civili innanzi al Tribunale di Lodi e alla Corte di Appello di Milano, aventi ad oggetto l'impugnazione di ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e la determinazione del canone/indennità di occupazione dovuta;
- il Comune di Lodi, in forza delle ingiunzioni emesse, ha già incassato complessivamente da

Vodafone e Inwit la somma di euro 245.836,19, oltre a ulteriori versamenti successivi;

- dalle valutazioni legali prodotte emerge un quadro giurisprudenziale non univoco, con un rischio di soccombenza per l'Ente e conseguenti obblighi restitutori di importi rilevanti, oltre al possibile aggravio di spese legali e interessi;

PRESO ATTO

- dello schema di scrittura privata transattiva, redatto in data 1 dicembre 2025, che disciplina in modo puntuale: • la definizione delle pendenze pregresse; • i congruagli economici tra le parti; • la determinazione delle indennità di occupazione per le annualità future; • l'abbandono dei giudizi pendenti con compensazione delle spese;
- della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione della transazione con Vodafone Italia S.p.A. e Inwit S.p.A.;
- delle informazioni acquisite nella riunione del 10 dicembre 2025 dal Segretario Comunale Dott. Carlino, con presenza del Dott. Giani Alberto e del Dott. Salvatore Sampogna.
- delle note legali rese dai difensori dell'Ente il 15.12.2025, che evidenziano come, in caso di esito sfavorevole dei giudizi, il Comune potrebbe essere tenuto alla restituzione di somme significativamente superiori rispetto a quanto previsto nell'accordo transattivo;
- delle ulteriori considerazioni espresse dall'Avv. Patrizia Scarcello nella mail riservata del 17/12/2025 dove il legale, ripercorrendo i punti salienti della vicenda, precisa che il rischio di soccombenza da parte del Comune non è escluso in ragione delle richieste di applicazione, da parte di Vodafone e Inwit, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003 che vieta ai Comuni di imporre oneri diversi da quanto stabilito dalla disciplina della TOSAP/COSAP/ CUP relativamente ad aree e spazi del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 824 c.c). Il Comune, in sua difesa, sostiene che le antenne fossero collocate su beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, che per legge rimane escluso dall'applicazione della normativa di cui sopra.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione costituisce uno strumento legittimo di composizione delle controversie, purché sorretta da un interesse pubblico concreto e da una comprovata convenienza economico-finanziaria;
- tuttavia, la previsione di effetti ultrattivi dell'accordo, con riferimento alla prosecuzione dell'occupazione dei beni comunali per un periodo di più anni, può sollevare profili di criticità sotto il profilo del diritto amministrativo e della concorrenza, con particolare riguardo:
 - al possibile eludersi dell'obbligo di ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

- al rischio di contenzioso innanzi al giudice amministrativo (TAR);
 - al rischio di pretese risarcitorie per perdita di chance da parte di operatori economici potenzialmente interessati e non coinvolti nella transazione;
- tali profili, pur non incidendo sulla valutazione strettamente contabile immediata, possono determinare nel medio-lungo periodo nuove passività potenziali a carico dell'Ente, ivi compreso il rischio che gli stessi operatori attualmente coinvolti nella transazione, qualora l'accordo venisse annullato, disapplicato o comunque inciso da pronunce giurisdizionali, possano avanzare pretese risarcitorie per lucro cessante, connesse alla perdita dei benefici economici attesi dalla prosecuzione del rapporto

RITENUTO PERTANTO

- necessario che la valutazione della convenienza economica dell'operazione sia effettuata in modo rafforzato e qualificato, tenendo conto non solo dello scenario contenzioso attuale, ma anche dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alla proposta di transazione tra il Comune di Lodi, Vodafone Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), subordinatamente all'acquisizione preventiva di un parere positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti avente ad oggetto:

1. la valutazione della convenienza economico-finanziaria complessiva dell'operazione transattiva, in raffronto allo scenario di prosecuzione del contenzioso;
2. la compatibilità dell'atto transattivo con l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici;
3. la legittimità degli effetti futuri dell'accordo, con particolare riferimento alla durata dell'occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento;
4. l'assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell'Ente.

Il Collegio precisa che, in mancanza dell'acquisizione di uno dei suddetti pareri positivi, il presente parere non potrà intendersi efficace ai fini dell'approvazione della transazione da parte del Consiglio Comunale.

Il presente parere è reso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 ed esclusivamente con

riferimento ai profili di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Lodi, 18 dicembre 2025

Dott.ssa Paola Berva

Presidente

Prof. Avv. Attilio Monte

Componente

Dott. Andrea Donati

Componente